

(N. 628)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **FIORE, FLECCHIA e GRAMMATICO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1954

Decorrenza della pensione di vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge non ha tanto lo scopo di apportare qualche miglioramento ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, quanto quello di compiere un atto di giustizia nei loro confronti.

Infatti si propone il ripristino di una norma già in vigore prima della approvazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e precisamente il 2° comma dell'articolo 62 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Secondo il comma in questione e quindi secondo la norma che si vuole nuovamente introdurre con l'articolo 1 del presente disegno di legge, la pensione di vecchiaia decorre da quando è raggiunta l'età pensionabile (60 anni per gli uomini, 55 per le donne) e precisamente per ragioni di ordine pratico, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale appunto tale età è compiuta.

Mentre infatti la pensione di invalidità prevista dalla stessa assicurazione obbligatoria, deve necessariamente decorrere dalla data della domanda, dato che si tratta in questo caso di un evento — lo stato di invalidità —

che può verificarsi in qualsiasi momento durante il rapporto assicurativo, la pensione di vecchiaia decorre automaticamente (una volta che ci siano i requisiti di contribuzione e di assicurazione previsti dalla legge) ad una data certa, a meno che non si verifichi l'ipotesi di premorienza dell'assicurato.

Nel primo caso, quindi, dovendosi necessariamente controllare l'insorgere di un evento possibile ma non certo, del quale inoltre è incerta anche la data, occorre un riferimento di ordine obiettivo ed una precisa manifestazione di volontà dell'interessato. Nel secondo caso invece tutto ciò non occorre, e pertanto la innovazione introdotta con l'articolo 2 della legge n. 218, nel senso che anche la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, ha il carattere di provvedimento palesemente ingiustificato.

È ben vero che lo stesso articolo 2 della legge n. 218, nel modificare l'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, prevede un istituto nuovo, in precedenza non esistente, quello del differimento della pen-

sione di vecchiaia. Per la prima volta cioè, con la legge stessa è stata data facoltà all'assicurato che avesse conseguito tutti i requisiti per ottenere la pensione, di rinunciare tempestivamente ad essa, di ottenere il godimento a partire da epoca posteriore al compimento del limite di età e di averne in cambio una determinata maggiorazione della pensione stessa. Il differimento della pensione di vecchiaia mette il lavoratore di fronte a questa alternativa: rinunciare alla pensione per almeno un anno con la prospettiva di ottenere un aumento del trattamento di pensione, aumento nella grandissima maggioranza dei casi estremamente modesto, o prendere subito ciò che gli spetta.

Non si può fare a meno di ricordare in proposito che il meccanismo adottato dalla legge n. 218 fu, all'epoca dell'approvazione di questa, gravemente criticato: tra l'altro infatti le percentuali di maggiorazione sono così esigue che la perdita dell'intera pensione per uno o più anni costituiscono un danno maggiore del vantaggio che le corrispondenti percentuali di maggiorazione attribuiscono al pensionato, tenuto conto della vita media e quindi del presumibile periodo di tempo durante il quale egli godrà del trattamento integrato. Ma la ingiustizia più grave sussiste nella presunzione che il pensionato, che non manifesta in alcun modo la sua volontà, desideri il differimento della pensione; ed è necessario infatti oggi, un esplicito atto di volontà, cioè la domanda perchè egli possa ottenere la pensione con decorrenza immediata. Ma in realtà cosa accade? L'interessato presenta questa domanda con grande ritardo, anche quando non vuole differire il godimento della pensione, e ciò in alcuni casi per ignoranza delle leggi ed in altri per l'abitudine in moltissimi anni invalsa secondo la quale la domanda poteva essere presentata con ritardo lasciando il diritto agli arretrati. È quindi del tutto ingiusto condizionare il diritto alla pensione con la sua decorrenza integrale ad una iniziativa dell'interessato, che, caso mai, dovrebbe essere necessaria con manifestazione di volontà per una sua rinuncia — che non può presumersi, ma deve essere esplicita — alla decorrenza stessa e per la sua scelta del trattamento differito.

Per le suesposte ragioni, il presente disegno di legge ripristina all'articolo 1 la decorrenza

della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è compiuto il limite di età (salvo il caso naturalmente previsto dall'articolo 6 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1828, nel quale i requisiti di contribuzione e di assicurazione sono compiuti successivamente al raggiungimento dei 60 o 65 anni). In conseguenza come accadeva ormai da anni prima dell'approvazione della legge n. 218 il pensionato ha diritto al pagamento degli arretrati dalla data di decorrenza anche se presenta domanda successivamente; la domanda quindi serve solo a mettere in moto l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fargli effettuare i pagamenti. Resta in vigore l'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per il quale « Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto ».

Se l'assicurato vuole invece differire il godimento della pensione, valutando gli aspetti negativi e quelli positivi del differimento stesso, egli, ed è giusto che sia così, ne fa esplicita richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta inteso che, la domanda di differimento rende utili a tali fini gli anni per i quali l'interessato ha diritto alla pensione, con esclusione a quelli prescritti a norma del citato articolo 129. Se così non fosse si renderebbe praticamente inoperante la prescrizione, dopo cinque anni, dei ratei di pensione non riscossi, giacchè tutti coloro che incorrerebbero nella prescrizione stessa potrebbero chiedere il differimento anche per gli anni perduti.

L'articolo 2 detta norme transitorie per riparare l'ingiustizia anche nei confronti di coloro che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 218, che non hanno presentato domanda tempestiva per ottenere la pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data del compimento dell'età e per equiparare la posizione di coloro che attendono la pensione dopo la presentazione del presente disegno di legge, e coloro che l'hanno già ottenuto con decorrenza successiva al 30 aprile 1952.

Tra questi otterranno gli arretrati, salvo conguaglio nel caso di aumento della pensione per differimento, solo quelli che ne faranno domanda entro il termine di un anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — L'ammontare della pensione annua è determinato:

a) per gli assicurati in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per le assicurate in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il 60° anno di età se uomo, od il 55° anno di età se donna, o, se le condizioni di cui al precedente articolo 9 sono raggiunte dopo il compimento di detta età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione.

« Qualora l'avente diritto intenda differire il godimento della pensione, ne fa esplicita richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale e la pensione sarà maggiorata come segue:

1° per le donne la maggiorazione della pensione relativa agli anni di differimento comprese tra il 55° ed il 60° anno di età, è della seguente misura:

per un anno	3 per cento
per due anni	6 per cento
per tre anni	10 per cento
per quattro anni	15 per cento
per cinque anni	22 per cento

« Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata al n. 2) del seguente articolo ed è applicata sulla pensione even-

tualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1.

2° per gli uomini la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 60° ed il 65° anno di età è della seguente misura:

per un anno	6 per cento
per due anni	13 per cento
per tre anni	21 per cento
per quattro anni	30 per cento
per cinque anni	40 per cento

« Ai fini della maggiorazione di cui sopra, sono utili i periodi nei quali l'assicurato aveva diritto al godimento della pensione, purchè i relativi ratei non siano prescritti a norma dell'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

« La pensione calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purchè inabili al lavoro nonchè della quota di lire 100 annue di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

Art. 2.

Tutti i pensionati di vecchiaia che, posteriormente al 30 aprile 1952, hanno ottenuto la pensione con decorrenza dalla data di presentazione della relativa domanda o ne hanno differito il godimento a norma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 639, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, hanno facoltà di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale il pagamento dei ratei arretrati di pensione con decorrenza prevista dall'articolo precedente. Coloro che hanno ottenuto il differimento alla pensione devono restituire al conguaglio sui ratei arretrati la quota di maggiorazione da essi percepita che viene definitivamente detratta dalla loro pensione.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.